ORIGINALE

5 50420/9

VERSATO CONTRIBUTO

Rg. 65363/7

Rep 4291/9

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. CATARINELLA MASSIMO Sez. 1^

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 65363 contenzioso dell'anno 2007

TRA

[redacted] con l'Avv. Fulvio Zarbo

Via C. Mirabello, n. 17

00195 Roma

ATTORE

CONTRO

[redacted]

Via [redacted]

[redacted]

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: Inadempimento di contratto di trasporto aereo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sig.ra [redacted] ha convenuto innanzi al sottoscritto GdP la compagnia area [redacted] narrando che: a) acquistavo un biglietto aereo Roma – New York, andata/ritorno, con la [redacted] ad un costo di € 934,45; b) per il volo di ritorno la partenza era prevista per le ore 16:45 del 18/08/2006 da New York ed arrivo per le ore 07:00 del 19/08/2006 ora di Roma; c) salita a bordo dell'aereo per il ritorno a Roma, la Sig.ra [redacted] apprendeva dal personale di bordo che l'aereo riportava un guasto non meglio precisato, e veniva pregata insieme agli altri viaggiatori di scendere; d) una volta scesa dall'aereo, la Sig.ra [redacted] e gli altri viaggiatori venivano invitati ad attendere nella sala di aspetto dove l'attesa si prolungava per 6 ore e mezza; e) durante l'attesa, non veniva fornita ai viaggiatori alcuna assistenza, ne si forniva loro alcun chiarimento circa i diritti spettanti in caso di ritardo del volo; f) quindi, dopo circa 6 ore e mezza di attesa, l'aereo decollava dall' aeroporto Kannedy di New York ed atterrava all'aeroporto di Fiumicino alle ore 13:30 anziché alle ore 07:00 previste; g) inutili sarebbero stati i tentavi della Sig.ra [redacted] di ottenere il rimborso del biglietto e, dopo aver contattato per la necessaria assistenza legale un avvocato, anche la richiesta di un risarcimento dei danni subiti non avrebbe dato alcun esito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La [redacted] risulta esser stata regolarmente citata in giudizio presso la sede legale in persona dell'l.r.p.t. in [redacted], non essendosi costituita in giudizio, [redacted] ne è stata dichiarata la contumacia. In sede istruttoria veniva escussa la teste [redacted] la quale, in attesa all'aeroporto di Roma – Fiumicino,

confermava il ritardo di circa 6 ore e mezza dell'aereo, e le altre circostanze premesse all'atto di citazione.

Nonostante rituale notificazione del verbale ammissivo, la [redacted] in persona dell'l.r.p.t. o di chi per lui non si recava in udienza a rendere il deferito interrogatorio formale. Sul piano probatorio, questo Giudice deve ricavarne elementi di conferma circa gli assunti di fatto narrati in citazione.

Sul piano del diritto, il regolamento UE n. 261/2004 art. 14 precisa quali sono gli obblighi del vettore aereo nel caso di ritardi del volo alla partenza. Ai sensi dell'art. 6, il passeggero ha diritto ad ottenere entro 7gg il rimborso pieno del biglietto, e così per quanto riguarda l'assistenza e l'informative previste dal Regolamento dagli art. 8 – 9 e 14 (Regolamento UE n. 261/2004). Non appare dubbio quindi, che, anche alla stregua della normativa generale del nostro Codice Civile in tema di conseguenze derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto aereo, il creditore può agire per il risarcimento del danno sia patrimoniale che esistenziale.

La domanda della Sig.ra R[redacted] quindi appare meritevole di accoglimento, per la determinazione del danno non patrimoniale, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 Cod. Civ.

PQM

Il GdP definitivamente pronunciando, così provvede: a) condanna la [redacted] in persona dell' l.r.p.t. a rimborsare alla Sig.ra [redacted] R[redacted]attrice la somma di € 934,45; b) condanna lo stesso vettore aereo [redacted] in persona dell'l.r.p.t. al risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali derivanti dal ritardo dell'aereo alla partenza, danni che si liquidano complessivamente anche in via equitativa nella somma complessiva ed omnicomprensiva di € 700,00; c) condanna la stessa [redacted] Spa alla rifusione delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 750,00, di cui € 50,00 per spese, € 300,00 per diritti procuratori, ed € 400,00 per onorari di avvocato, più IVA, CAP, ed addizionale del 12,5% come per legge e tariffa professionali applicabili.

Così deciso in Roma il 27.10.2008

Il GdP
Avv. M. Catarinella

Depositato in Cancelleria il
Il Cancelliere

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
DEPOSITATO
17 SET 2009
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Rosa Garbone